



**COMUNE DI OZZERO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
<b>DELIBERAZIONE N. 11</b> in data <b>29.04.2016</b> Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA**

**OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.-**

L'anno **DUEMILASEDIC**i addì **VENTINOVE** del mese di aprile alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	TEMPORITI MARTINA	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Assente	PUSTERLA CATERINA	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
ALBANI MARCO	Presente		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote di imposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, Legge 27/12/2006 n. 296;

### **PREMESSO :**

- che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 ha istituito l'addizionale provinciale e comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'08/03/2001 si istituiva per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 %;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e n. 34 del 27/11/2013;

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."***

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.20 del 29/07/2015 di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 2015;

### **VISTI**

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:

- le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

## **VISTO**

- l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente, purchè entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

## **DATO ATTO CHE:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città' metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

**CONSIDERATO** che l'art.2 del summenzionato Decreto del 01/03/2016 dispone, inoltre che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a € 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

## **RITENUTO:**

- che in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) è necessario confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad €7.500,00 (settemilacinquecento/00),

**RITENUTO**, pertanto, necessario per i motivi sopra esposti, tenuto altresì conto della particolare situazione economico-sociale esistente nel Comune, di confermare per l'anno 2016

l'aliquota dell'opzionale comunale all'imposta sui redditi delle persone nella misura dello 0,7 per cento con esenzione dei redditi fino ad **€7.500(€ settemilacinquecento/00)**;

**VISTO** il parere n. 11 espresso in data 20/04/2016 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

**CON** voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. **per i motivi esposti in premessa, di confermare per l'anno 2016** per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) **nella misura annua di 0,7 per cento, così come vigente nell'esercizio finanziario 2015**;
2. di confermare l'esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a **€7.500,00 ( € settemilacinquecento /00)**;
3. di dare atto che dal **1 Gennaio 2016** l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata nella misura dello **0,7 per cento** con esenzione totale per reddito lordo complessivo annuo fino a **€7.500,00 (€ settemilacinquecento/00)**;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione la presente deliberazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) , così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002 e s.m.i ;
5. di disporre che copia della presente deliberazione venga inserita sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**CON** voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

DOTT. CLAUDIO PELLEGRÌ  
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE  
VIA BRIANTEA N. 25 22100 COMO

Spett. le  
COMUNE DI OZZERO (MI)

VERBALE N. 11 del 20 aprile 2016

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto:  
ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DETERMINAZIONE  
ANNO 2016:**

Il sottoscritto dott. Claudio Pellegrì, Revisore del Conto di codesto Ente, in  
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

**ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DETERMINAZIONE  
ANNO 2016.**

**DATO ATTO** che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000 occorre  
determinare per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote d'imposta;

**PREMESSO :**

- che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 ha istituito l'addizionale provinciale e comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'08/03/2001 si istituiva per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 %;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e n. 34 del 27/11/2013;

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla*

*tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.20 del 29/07/2015 di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 2015;

#### **VISTI**

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
  - le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
  - in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

#### **Visto**

- l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente, purchè entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città' metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

**CONSIDERATO** che l'art.2 del summenzionato Decreto del 01/03/2016 dispone, inoltre che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a € 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

#### **RITENUTO:**

- che in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) è necessario confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00),

#### **Visto**


- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. lgs. 267/2000
- L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D. lgs. N. 267/200, così come modificato dalla Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012 che prevede il rilascio da parte dell'Organo di revisione;

esprime, per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di approvazione delle **ALIQUOTE E DELLE ESENZIONI**, che confermano quelle vigenti nel 2015.

Ozzero, 20 aprile 2016

**Il Revisore Unico**

Dott. Claudio Pellegrini



**OGGETTO:** ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.-

**P A R E R I   P R E V E N T I V I**

**art. 49 - D.Lgs. 267/2000**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

---

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO BARONI LUIGI

---

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

---

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.TO BARONI LUIGI

---

\*\*\*\*\*

**SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

---



**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**  
**F.to VILLANI GUGLIELMO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. PEPE PAOLO**

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **30/05/2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. PEPE PAOLO**

---

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate.

Addì, 30/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. Pepe Paolo

---

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to**